## **COMUNE DI RAVENNA**

Codice Fiscale n. 00354730392

PG.n. Repertorio n.
CONCESSIONE PER L'UTILIZZO DI UN'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE
APPARTENENTE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, SITA A LIDO DI SAVIO (RA)
ALL'ANGOLO TRA VIA GALETATA E VIA LORD BYRON, DA ADIBIRE A PARCO
GIOCHI PER BAMBINI, A
Ravenna,
PREMESSO CHE:
<b>◆</b>
* ;
CONCEDE
alla ditta individuale / società, avente sede legale in (prov.) via r
(C.F), e per essa al /alla sig./ra nato/a a
(prov) il/, che agisce nel presente atto nella sua qualità di legale
rappresentante, l'utilizzo di parte dell'area di proprietà comunale, appartenente a
patrimonio indisponibile, sita a Lido di Savio (RA) all'angolo tra via Galeata e via Loro
Byron, per una superficie di circa mq. 2.250, censita al Catasto Terreni del Comune d
Ravenna, sezione Savio, foglio 75, mappale 268, qualità Ente Urbano e delle sovrastan
strutture censite al Catasto Fabbricati del Comune di Ravenna, sezione Savio, foglio 75
mappale 268 sub. 2, consistenti in:
una pista per macchinine;
n. 4 basamenti in cemento;
come da planimetrie allegate (Allegato 1), da adibire a parco giochi per bambini, all
seguenti condizioni:
1) la presente concessione avrà la durata di nove anni a decorrere dalla data d
sottoscrizione del presente atto e perciò dal e pertanto scadrà
senza bisogno di preventiva disdetta ed è escluso il tacito rinnovo;

- alla scadenza l'area potrà essere oggetto di riassegnazione nel rispetto delle modalità e procedura determinate dalle normative e dagli accordi vigenti che regolamenteranno la specifica materia al momento della riassegnazione della stessa;
- 3) il concessionario potrà rinunciare alla presente concessione in qualsiasi momento previa richiesta scritta, con preavviso di almeno novanta giorni dalla data in cui la rinuncia avrà effetto, da inoltrare al Servizio Patrimonio tramite posta elettronica certificata:
- 4) per l'utilizzo dell'area e delle strutture il concessionario dovrà corrispondere un canone annuo pari ad €.-.--,--= da versare anticipatamente, in due rate semestrali, tramite "Ravenna Entrate S.p.A.", avente sede a Ravenna in via Magazzini Anteriori n° 1, o con bonifico su conto corrente postale, intestato a "Ravenna Entrate S.p.A.", codice IBAN IT08 N 07601 13100 000060744240; "Ravenna Entrate S.p.A." provvederà, ad ogni scadenza, ad inviare appositi avvisi di pagamento; in ogni caso, entro la scadenza il concessionario dovrà comunque provvedere al pagamento della rata anche in caso di mancata ricezione dell'avviso da parte di "Ravenna Entrate S.p.A.";
- 5) il suddetto canone sarà aggiornato ogni anno nella misura del 100% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'Istat per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi rispetto al mese precedente a quello di inizio del presente atto, a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale;
- 6) l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere l'adeguamento istat al momento dell'indicizzazione o di addebitare la quota di aggiornamento del canone unitamente alla rata successiva, senza nessuna comunicazione al concessionario, che accetta con la sottoscrizione della presente concessione;
- il concessionario dovrà destinare l'area concessa ad uso a parco giochi per bambini e non potrà destinarla ad altri usi;
- 8) il concessionario dovrà aver cura di mantenere costantemente pulita l'intera superficie concessa e di non arrecare alcun danno alle aree adiacenti, né per sconfinamenti, né per il transito;

- prima dell'inizio dei lavori il concessionario dovrà effettuare un sopralluogo con un tecnico del Servizio Tutela Ambiente e Territorio al fine di verificare eventuali problematiche;
- 10) la realizzazione del parco giochi dovrà, in ogni caso, salvaguardare le alberature presenti evitando di porre strutture a distanze inferiori ai 2 (due) metri dalle piante e di realizzare scavi a distanza inferiore ai 2 (due) metri dai tronchi;
- 11) il concessionario dovrà eseguire la manutenzione del verde con regolarità e, qualora si dovesse intervenire con potature su alberature, egli dovrà preventivamente concordare con il Servizio Tutela Ambiente e Territorio le modalità e i tempi di intervento;
- 12) prima dell'inizio dei lavori il concessionario dovrà richiedere ed ottenere tutte le ulteriori concessioni e/o autorizzazioni necessarie, egli inoltre dovrà, prima dell'apertura del parco, essere in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività;
- 13)sono a carico del concessionario tutte le spese relative alla gestione dell'area e alla conduzione dell'attività (luce, acqua, personale, assicurazione ecc.);
- 14) il concessionario non potrà apportare al terreno modifiche, migliorie o addizioni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- 15) eventuali migliorie apportate all'area dal concessionario, comprese strutture fisse, rimarranno di proprietà del Comune di Ravenna e il concessionario non potrà richiedere rimborsi o indennizzi neanche in caso di revoca o rinuncia alla concessione;
- 16) nell'eventualità in cui il concessionario decidesse di cedere l'azienda, dovrà inviare, almeno due mesi prima, all'Amministrazione Comunale rinuncia scritta alla concessione e, contestualmente, il subentrante nell'attività dovrà inoltrare richiesta per l'ottenimento di una nuova concessione;
- 17) nel caso in cui, per qualsiasi motivo, durante il periodo di validità della presente concessione venissero a mancare i presupposti che ne hanno legittimato il rilascio o fosse attuato un utilizzo del terreno, o di parte di esso, non confacente alle finalità suesposte, lo stesso ritornerà nella piena disponibilità del Comune di Ravenna, senza che il concessionario nulla abbia a pretendere;

- 18) il Comune di Ravenna si riserva la facoltà di rientrare in possesso dell'area, o di parte di essa, anche per eventuali occupazioni temporanee, senza che ciò comporti l'obbligo di corresponsione di alcun indennizzo o risarcimento danni, né rimborso di qualsiasi natura, fatta salva la restituzione del canone di concessione in proporzione alla superficie stralciata;
- 19) il concessionario esonera l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone, animali o cose, derivanti dall'uso dell'area concessa;
- 20) il Comune di Ravenna si riserva la facoltà di revocare, in qualsiasi momento, la presente concessione qualora ritenesse necessario rientrare in possesso dell'area per cause di forza maggiore o per pubblica utilità; in tal caso il concessionario non avrà comunque diritto ad alcun indennizzo o compenso;
- 21) alla scadenza del presente atto e in tutti i casi di revoca o rinuncia, l'area dovrà essere riconsegnata in pristino stato, salvo quanto previsto al precedente art. 15;
- 22) i dati personali forniti dalle parti sono tutelati dal D. Lgs 196/2003 e s.m.i. e pertanto saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento istruttorio al fine dell'emissione del presente atto;
- 23) l'inadempienza da parte del concessionario di uno dei patti contenuti nel presente atto, produrrà, ipso jure, la sua revoca;
- 24) eventuali controversie, che dovessero insorgere in relazione al presente atto, saranno devolute alla competente autorità giudiziaria;
- 25) tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, sono a carico del concessionario;
- 26) il concessionario non può chiedere o pretendere dal Comune di Ravenna indennizzi e/o rimborsi a titolo di risarcimento danni in conseguenza a sottrazione o deperimento degli impianti e delle attrezzature o per mancati guadagni;
- 27) il concessionario è responsabile di tutti i danni eventualmente arrecati alla proprietà comunale;
- 28) il concessionario ha l'obbligo di contrarre congrua polizza di assicurazione per responsabilità civile, furto ed incendio; l'Amministrazione Comunale è sollevata ed indenne da ogni molestia e protesta da parte di terzi, e il concessionario risponderà in

proprio di ogni pregiudizio, sinistro o danno, a persone o cose, che potesse derivare al proprietario e a chiunque altro, per effetto dell'utilizzo dell'area.

Letto, approvato e sottoscritto

PER ACCETTAZIONE

Si approvano, specificatamente, a norma dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole di cui ai punti 1), 2), 3), 5), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 23),

25), 26), 27) e 28).